

Ministere delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727 Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta/ - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

Ordinanza 124/2019

Modifiche al Regolamento del porto di Molfetta (artt.36, 40, 42, Allegato14) in materia di circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTO: il "Regolamento del Porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato con

Ordinanza nº 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di

Molfetta e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO: opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina relativa al rilascio dei

permessi di accesso in porto, prevedendo in particolare la validità quinquennale, con convalida annuale, dei permessi medesimi, allo scopo

soprattutto di snellire la procedura amministrativa;

RITENUTO: inoltre opportuno, a maggior tutela della sicurezza portuale, disciplinare

sotto il profilo della circolazione stradale l'accesso - munito di barriera automatica - al molo foraneo del porto di Molfetta, prevedendo idonea

segnaletica;

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 6, co. 7, del Codice della Strada;

ORDINA

<u>ARTICOLO 1</u>

Sono modificati, come di seguito riportato, gli articoli 36, 40 e 42 – in materia di circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale – del Regolamento del Porto di Molfetta, approvato con ordinanza n.28/2008 (le integrazioni sono state evidenziate, le parti tolte barrate). Le modifiche entrano in vigore con decorrenza immediata.

Articolo 36 Ambito portuale

1. Ai fini del presente Capo si intende per **ambito portuale** del porto di Molfetta, così come individuata nella planimetria in allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Regolamento:



- a) il Molo "S. Corrado";
- b) il Molo "S. Michele":
- c) il Molo"Foraneo", suddiviso nelle banchine 1, 2, 3 e 4;
- d) il Molo "Pennello";
- e) la Banchina "Seminario", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e i paletti di protezione, dalla radice sud alla sbarra barriera automatizzata di accesso alle banchine commerciali, e nella sua intera estensione nel tratto a nord della predetta sbarra barriera di accesso:
- f) Banchina "S. Domenico", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e i paletti di protezione nonché, nella parte ovest di tale banchina (non delimitata dai paletti di protezione), limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e il prolungamento della linea ideale congiungente i paletti apposti sulla restante parte di banchina sino all'area antistante la caserma "Altomare" della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- g) moletto "ex-cinet";
- h) l'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena" così come delimitata dalle apposite cancellate.
- 2. Per quanto attiene la parte della Banchina Seminario e della Banchina San Domenico non rientranti nell'ambito portuale così come definito al comma 1 lettere e) ed f) del precedente comma, la circolazione, la sosta e la fermata in dette aree sono regolamentate dal Comune di Molfetta, atteso che le stesse sono inserite nel contesto viario urbano.
- 3. Al principio di cui al comma precedente fanno eccezione le aree individuare al successivo articolo 59 nelle quali si applicano le norme del presente regolamento.

Articolo 40 Accesso in porto

- 1. L'accesso al tratto della Banchina Seminario a nord della sbarra situata nelle immediate adiacenze della Capitaneria di Porto, nonché ai Moli "S.Corrado", "S.Michele" e "Foraneo" e "ex-cinet" è consentito, con le restrizioni/eccezioni di cui ai commi ed articoli seguenti, esclusivamente ai mezzi a motore appositamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Molfetta con "permessi di accesso in porto" di validità annuale quinquennale (con visto annuale), ovvero di validità temporale limitata, indicanti la targa del motoveicolo/autoveicolo, nonché il nome e cognome dei proprietari degli stessi.
- <u>2. I conduttori dei predetti veicoli autorizzati, all'interno delle aree portuali, dovranno esporre il "permesso di accesso al porto" ben in vista.</u>
- 3. Il rilascio del "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo, nonché copia della polizza assicurativa dello stesso la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in allegato al presente regolamento (Allegato n. 14). La stessa documentazione dovrà essere presentata, per l'ottenimento del visto annuale (riferito all'anno solare) entro il 01 dicembre di ogni anno.
 - 4. Sono esentati dal rilascio del "permesso di accesso al porto":
 - i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso/emergenza.
 - veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale in ambito portuale.
- 5. L'accesso alle aree operative sarà di massima consentito, <mark>limitatamente al periodo di durata delle operazioni medesime</mark>, a:



- Veicoli destinati al trasporto delle merci;
- Veicoli destinati al trasporto del pescato;
- Veicoli degli operatori portuali (personale delle imprese portuali autorizzate, lavoratori portuali, ormeggiatori, piloti, raccomandatari marittimi, spedizionieri, ecc.);
- Veicoli degli armatori, Comandanti e di tutto l'equipaggio regolarmente imbarcato sulle unità da Pesca ormeggiate in porto;
- Veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.
- 6. Per quanto attiene le richieste avanzate da dipendenti di ditte/società le stesse devono essere controfirmate per attestazione di veridicità dal legale rappresentante della ditta stesse.
- 7. L'Autorità marittima si riserva di poter valutare eventuali ulteriori, motivate, richieste di accesso alle aree portuali, da disciplinare, nel caso, mediante rilascio di pass temporaneo.
- 8. Il venir meno dei presupposti in base ai quali il permesso di accesso è stato rilasciato comporta l'obbligo della immediata restituzione dello stesso alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- 9. Le autorizzazioni potranno contenere eventuali aggiuntive prescrizioni e limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere.
- 10. La Capitaneria di Porto di Molfetta a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha la facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni ovvero sospendere i permessi rilasciati, effettuare qualsiasi controllo.

Articolo 42 Prescrizioni

- 1. Nelle aree indicate nel precedente articolo 36:
- a) la circolazione dei mezzi è effettuata in un'unica corsia per senso di marcia. Eventuali inversioni di marcia per l'uscita dal porto potranno essere eseguite esclusivamente in testata alla banchina n. 4 del Molo "Foraneo", in testata alla banchina n. 1 dello stesso Molo per i camion, autotreni ed autoarticolati, nonché in prossimità delle fioriere posizionate in adiacenza alla "Lega Navale" sul Molo "Pennello";
- b) la circolazione dei mezzi deve avvenire sul lato destro della carreggiata, mantenendosi comunque a debita distanza dal ciglio banchina, non può superare il limite di velocità di Km. 30 l'ora e dovrà comunque essere improntata alla massima prudenza in considerazione della particolarità e specificità delle aree in questione;
- c) è vietato il sorpasso;
- d) in corrispondenza del varco di accesso alle banchine commerciali, posto in Banchina Seminario, i veicoli aventi direzione di marcia in uscita dal porto hanno la precedenza su quelli aventi direzione di marcia in entrata.
- e) in prossimità della barriera automatica posta in banchina Seminario nei pressi della sede storica della Capitaneria di Porto, è fatto obbligo di fermare il veicolo e, dopo l'apertura delle sbarre, di procedere a passo d'uomo nel disimpegnare il passaggio, prestando in ogni caso massima attenzione. È vietato sostare nel raggio d'azione e attraversare con sbarre in movimento. Ai pedoni e velocipedi è fatto obbligo di passare a lato della barriera automatica. A cura del competente servizio regionale viene apposta l'idonea segnaletica prevista.



ARTICOLO 2

E' approvato l'accluso modulo di "Richiesta di rilascio di permesso di accesso in porto" e annessa "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", che costituisce l'allegato 14 del Regolamento del Porto di Molfetta, approvato con ordinanza n.28/2008.

ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma e 1161, 2° comma del Codice della Navigazione, e ai sensi delle pertinenti norme del Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita o reato.

ARTICOLO 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-

Molfetta, lì 16/12/2019

IL COMANDANTE C.F. (CP) Michele BURLANDO

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n.82

